

## DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE MARCHE NORD

**Oggetto:** D.Lgs. 152/2006 - R.D. 1775/1933 - L.R. 5/2006. Limitazione dei prelievi per fronteggiare l'emergenza idrica 2023: riduzione del 50% della portata dei prelievi di acqua pubblica rispetto a quella prevista nei disciplinari di concessione o nelle licenze annuali di attingimento da tutti i corsi d'acqua superficiali presenti nel territorio della provincia di Pesaro e Urbino, fino al 31 OTTOBRE 2023.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2021, n.18 (Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta Regionale);

VISTA la DGR n. 1676 del 30/12/2021 "Articoli 4, comma 3, lettera c), 11 comma 2, lettera g) e 41, commi 1 e 2, L.R. n 18/2021. Conferimento degli incarichi dirigenziali delle Direzioni";

VISTA la DGR n. 1677 del 30/12/2021 "Articoli 4 comma 3 lettera c), 11 comma 2 lettera g) e 41, commi 1 e 2, L.R. n 18/2021. Conferimento degli incarichi di direzione dei Settori";

VISTA la L.R. del 9 giugno 2006 n. 5 "Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico".

### DECRETA

- 1) Di disporre, a partire dalla data del presente atto e fino al 31 ottobre 2023, e fatto salvo quanto indicato al punto 2), la riduzione del 50% della portata dei prelievi di acqua pubblica rispetto a quella prevista nei disciplinari di concessione o nelle licenze annuali di attingimento da tutti i corsi d'acqua superficiali presenti nel territorio della provincia di Pesaro e Urbino.
- 2) Di stabilire che le limitazioni indicate al precedente punto 1) non si applicano:
  - a) ai prelievi destinati all'uso idropotabile e all'abbeveraggio del bestiame;
  - b) agli impianti idroelettrici che non determinano tratti sottesi sui corpi idrici (il punto di presa e il punto di restituzione sono coincidenti) e per i quali, dunque, non trova applicazione la normativa sul DMV (Deflusso Minimo Vitale).
- 3) Di precisare che le limitazioni imposte dal presente provvedimento si applicano anche ai prelievi effettuati dai pozzi di subalveo, così come definiti dall'art. 1, comma 3 della L.R. 5/2006, in quanto equiparati a prelievi di acque superficiali. In particolare, i prelievi di subalveo sono quelli effettuati:
  - all'interno degli alvei e della rappresentazione catastale del demanio idrico;
  - per i corsi d'acqua arginati, a una distanza dalle due sponde inferiore o uguale al doppio dell'alveo di piena, misurata dal piede esterno dei medesimi argini maestri;
  - per i corsi d'acqua naturali non arginati, a una distanza dal ciglio superiore delle due sponde inferiore o uguale al doppio della larghezza dell'alveo inciso, come morfologicamente individuato tra i cigli delle sponde più esterne.



- 4) Di precisare, altresì, che eventuali modifiche al presente provvedimento, anche in senso più restrittivo, potranno essere adottate in relazione all'evoluzione del contesto meteo-climatico o delle condizioni di portata dei corsi d'acqua.
- 5) Di stabilire che per sopperire a situazioni o esigenze di particolare e grave necessità adeguatamente documentate e motivate e in assenza di fonti di approvvigionamento alternative, questo Settore potrà rilasciare specifiche deroghe a soggetti che ne faranno richiesta.
- 6) Di inviare il presente provvedimento ai Comuni, all'AATO 1 - Marche Nord, alla Prefettura di Pesaro e Urbino, alla Regione Marche (Direzione Ambiente e Risorse Idriche, Direzione Protezione Civile e Sicurezza del Territorio), all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, alla Provincia di Pesaro e Urbino, ad ENEL GREEN POWER, ai soggetti gestori del servizio idrico integrato (MARCHE MULTISERVIZI SPA ed ASET SPA), nonché al Gruppo Carabinieri Forestale di Pesaro e Urbino, al Comando di Polizia Provinciale e agli Organi di Polizia Locale, per l'espletamento delle funzioni di controllo e vigilanza di relativa competenza.
- 7) Di richiedere ai Comuni e alla Provincia di Pesaro e Urbino di pubblicare il presente atto sui rispettivi siti istituzionali e Albi Pretori nonché, qualora possibile, di provvedere alla sua diffusione anche mediante pubblici avvisi.
- 8) Di precisare che la violazione alle disposizioni del presente provvedimento comporterà, a carico dei trasgressori, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art.17 del R.D. 11/12/1933 n. 1775.
- 9) Di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai sensi della L.R. 28 luglio 2003 n. 17, nonché sul sito istituzionale dell'Ente.
- 10) Di precisare che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge 07/08/1990 n. 241 è il Dott. Fabrizio Furlani e che gli atti concernenti il presente Decreto possono essere visionati presso il Settore Genio Civile Marche Nord della Regione Marche.
- 11) Di rappresentare, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, che avverso il presente atto può essere proposto:
  - Ricorso giurisdizionale, per le materie di cui all'art. 140 del T.U. n. 1775/1933, al Tribunale delle acque entro sessanta giorni dalla notifica del presente atto da effettuarsi con le procedure di cui all'art. 145 del T.U. n. 1775/1933;
  - Ricorso giurisdizionale per le materie di cui all'art. 143 del T.U. n. 1775/1933, al Tribunale Superiore delle acque entro sessanta giorni dalla notifica del presente atto, notifica da effettuarsi con le procedure di cui all'art. 145 del T.U. n. 1775/1933.Per tutti gli altri aspetti, può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. Marche, entro sessanta giorni dal giorno della notifica del presente atto o da quello in cui l'interessato ne ha avuto piena conoscenza.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990.

Si attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Il Dirigente

Arch. Lucia Taffetani

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 del DLgs. 82/2005



## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### Normativa di riferimento

#### *Attribuzioni delle funzioni in materia di concessioni demaniali*

- L.R. 17-5-1999 n. 10 “Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell’ordinamento ed organizzazione amministrativa”, in particolare l’art. 52 “Funzioni delle province”.
- L.R. 25-5-1999 n.13 “Disciplina regionale della difesa del suolo”, in particolare gli artt. 15 e 16 c.1.
- L. 7-4-2014 n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”.
- L.R. 3-4-2015 n. 13 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province” in attuazione della L. 7/04/2014 n. 56.
- D.G.R. n. 303 del 31/03/2016 “Disposizioni necessarie al trasferimento alla Regione delle risorse strumentali e dei rapporti giuridici correlati alle funzioni provinciali da trasferire in attuazione degli artt. 2 e 3 L.R. 13/2015”.

#### *Normativa in materia di acque pubbliche*

- Direttiva CE 23 ottobre 2000, n. 60 recante “Quadro per l’azione comunitaria in materia di acque”, e in particolare, l’articolo 4, paragrafo 6.
- Deliberazione del Comitato Istituzionale integrato dell’Autorità di Bacino del fiume Tevere n. 8 del 3 marzo 2016 recante l’approvazione dell’aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto dell’Appennino Centrale (PGDAC.2).
- Piano Tutela delle Acque (PTA), approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 145 del 26/01/2010, e ss.mm.ii.
- R.D. 14-8-1920 n. 1285 “Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche”.
- R.D. 11-12-1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”.
- D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”.
- L.R. 9-6-2006 n. 5 “Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico”.
- Piano Tutela delle Acque (PTA), approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 145 del 26/01/2010, e ss.mm.ii.
- D.G.R. n. 590 del 06/06/2017 ad oggetto “Approvazione dei criteri e modalità regionali di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo”.
- Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente (CIP) dell’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Centrale, con la quale è stata adottata la Direttiva Derivazioni (“Direttiva per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico dell’Appennino Centrale”).



## Motivazione

### Premessa

Nel territorio della provincia di Pesaro e Urbino il soddisfacimento delle esigenze idropotabili avviene per circa l'80% da acque di superficie (fiumi, invasi artificiali, pozzi di subalveo).

Il principale prelievo ad uso idropotabile, posto sul fiume Metauro, di circa 600 l/s, avviene utilizzando le derivazioni presenti negli invasi di San Lazzaro e di Tavernelle. Tali invasi, unitamente a quello del Furlo, sono gestiti da ENEL Green Power e sono normalmente utilizzati per la produzione di energia elettrica.

La disponibilità idrica dei suddetti invasi serve il più importante acquedotto della provincia, che rifornisce più della metà della popolazione provinciale, tra cui le città costiere di Pesaro (90.000 abitanti circa) e Fano (60.000 abitanti circa), rispettivamente seconda e terza città delle Marche. Tali invasi, durante il periodo estivo, sono oggetto di una costante attività di monitoraggio da parte degli organi preposti (ATO - Regione Marche), allo scopo di verificare, con cadenza quotidiana, sulla base dei dati forniti da ENEL, l'evoluzione dei volumi disponibili e l'andamento delle portate stimate dei fiumi Candigliano e Metauro in ingresso agli invasi di Furlo e San Lazzaro.

A seguito di lavori di manutenzione che ENEL sta effettuando sull'invaso di Tavernelle, che ne hanno determinato il suo integrale svuotamento, il gestore del Servizio Idrico Integrato (MARCHE MULTISERVIZI SPA) non può utilizzare, allo stato attuale, le stazioni di sollevamento presenti all'interno di tale invaso.

### Analisi della situazione e stato della disponibilità della risorsa

Le precipitazioni meteoriche occorse durante i mesi primaverili ed estivi hanno determinato portate in alveo dei corsi d'acqua che si sono rilevate sufficienti a garantire l'approvvigionamento idropotabile del territorio provinciale durante il periodo estivo. Tuttavia, nel mese di settembre, la mancanza di significative precipitazioni ha determinato una progressiva contrazione delle portate di tutti i corsi d'acqua. Attualmente, sulla base dei dati forniti giornalmente da ENEL, il Torrente Candigliano, a monte dell'invaso del Furlo, presenta portate assai modeste, di circa 800 l/s, che stanno determinando una progressiva contrazione dei volumi invasati nei bacini ENEL. Si rammenta che al fine di mantenere in equilibrio il sistema di approvvigionamento idropotabile, è necessario che le portate del T. Candigliano a monte dell'invaso del Furlo non scendano al di sotto dei limiti soglia di 1.200-1.350 l/s, in quanto i prelievi per fini acquedottistici sono di 600 l/s e i rilasci dalle dighe, necessari per sostenere il deflusso minimo vitale, sono di 600 l/s (dall'invaso di San Lazzaro) e di 750 l/s (dall'invaso di Tavernelle).

Complessivamente, sulla base dei dati a disposizione, le portate dei corsi d'acqua nel bacino del Fiume Metauro hanno ormai raggiunto un livello critico, tale da rendere vulnerabile il sistema di approvvigionamento idropotabile, come desumibile dai dati della tabella seguente, ove sono riportati i dati giornalieri di portata del Torrente Candigliano (in ingresso nel bacino del Furlo) e del fiume Metauro (in ingresso nel bacino di San Lazzaro), a partire dal 1<sup>a</sup> settembre e sino alla data del 4 ottobre 2023:

<i>Giorni</i>	<b>T. Candigliano (Furlo) Portate l/s</b>	<b>F. Metauro (San Lazzaro) Portate l/s</b>	<i>Giorni</i>	<b>T. Candigliano (Furlo) Portate l/s</b>	<b>F. Metauro (San Lazzaro) Portate l/s</b>
1 settembre	1.140	1.250	18 settembre	1.050	990
2 settembre	1.400	2.000	19 settembre	960	950



3 settembre	1.150	1.030	20 settembre	980	1.240
4 settembre	1.110	1.060	21 settembre	1.150	990
5 settembre	980	960	22 settembre	880	650
6 settembre	1.010	860	23 settembre	880	1.100
7 settembre	980	910	24 settembre	870	1.000
8 settembre	970	970	25 settembre	1.015	1.170
9 settembre	980	920	26 settembre	980	1.020
10 settembre	930	870	27 settembre	750	900
11 settembre	920	930	28 settembre	600	1.230
12 settembre	910	930	29 settembre	915	900
13 settembre	900	915	30 settembre	895	880
14 settembre	820	650	01 ottobre	895	865
15 settembre	1.180	920	02 ottobre	785	545
16 settembre	1.860	2.130	03 ottobre	850	970
17 settembre	1.030	1.240	04 ottobre	840	975

Emerge una tendenza, su base giornaliera, alla riduzione delle portate da entrambi i corsi d'acqua, in particolare del T. Candigliano, con valori stabilmente inferiori ai limiti-soglia sopra evidenziati. Tali valori di portata stanno determinando anche una progressiva contrazione dei volumi invasati nei bacini ENEL, come emerge dalla tabella seguente:

Giorni	Invaso del Furlo		Invaso di San Lazzaro		Invaso di Tavernelle		Disponibilità complessiva	
	Volume Invasato	% Riemp.	Volume Invasato	% Riemp.	Volume Invasato	% Riemp.	Volume Invasato	% Riemp.
1 Sett	321.380	86%	435.014	78%	6.279	2%	762.672	57%
2 Sett	262.748	71%	518.015	93%	4.330	1%	785.093	59%
3 Sett	282.622	76%	510.613	91%	2.436	1%	795.671	60%
4 Sett	279.641	75%	506.183	90%	0	0%	785.824	59%
5 Sett	282.622	76%	492.940	88%	0	0%	775.562	58%
6 Sett	288.584	77%	471.033	84%	0	0%	759.617	57%
7 Sett	291.565	78%	453.664	81%	0	0%	745.229	56%
8 Sett	293.552	79%	440.733	79%	0	0%	734.285	55%
9 Sett	296.534	80%	423.627	76%	0	0%	720.161	54%
10 Sett	295.540	79%	402.476	72%	0	0%	698.016	52%
11 Sett	293.552	79%	385.758	69%	0	0%	679.310	51%
12 Sett	290.571	78%	369.241	66%	0	0%	659.812	50%
13 Sett	286.597	77%	352.926	63%	0	0%	639.522	48%
14 Sett	311.964	84%	309.133	55%	0	0%	621.097	47%
15 Sett	333.934	90%	289.854	52%	0	0%	623.788	47%
16 Sett	316.149	85%	384.374	69%	0	0%	700.523	53%
17 Sett	304.641	82%	395.486	71%	0	0%	700.126	53%
18 Sett	304.641	82%	384.374	69%	0	0%	689.014	52%
19 Sett	305.687	82%	369.241	66%	0	0%	674.928	51%
20 Sett	290.571	78%	380.230	68%	0	0%	670.802	50%
21 Sett	290.571	78%	369.241	66%	0	0%	659.812	50%
22 Sett	322.426	87%	326.192	58%	0	0%	648.618	49%
23 Sett	316.149	85%	324.871	58%	0	0%	641.019	48%
24 Sett	308.825	83%	314.354	56%	0	0%	623.180	47%
25 Sett	315.103	85%	319.600	57%	0	0%	634.703	48%
26 Sett	318.241	85%	310.436	55%	0	0%	628.677	47%
27 Sett	337.073	90%	288.590	52%	0	0%	625.663	47%



28 Sett	303.594	81%	300.063	54%	0	0%	603.658	45%
29 Sett	300.508	81%	278.584	50%	0	0%	579.092	43%
30 Sett	295.540	79%	254.295	45%	0	0%	549.835	41%
01 Ott	290.571	78%	227.495	41%	0	0%	518.066	39%
02 Ott	313.010	84%	162.981	29%	0	0%	475.991	36%
03 Ott	303.594	81%	146.275	26%	0	0%	449.869	34%
04 Ott	293.552	79%	132.201	24%	0	0%	425.753	32%

Sulla base di osservazioni di campo effettuate nel corso di alcuni sopralluoghi, anche per i tratti fluviali a valle degli invasi le portate del Fiume Metauro sono, allo stato attuale, assai modeste, di fatto sostenute dai soli rilasci delle dighe ENEL.

Sulla base dei dati provenienti dalle stazioni idrometriche della Protezione Civile (Centro Funzionale) e dei dati forniti dal Consorzio di Bonifica, anche tutti gli altri corsi d'acqua principali della provincia di Pesaro e Urbino versano in condizioni di marcata carenza idrica, con valori di portata assai modeste.

L'attuale contesto, sia meteorologico che di portata dei corsi d'acqua, è dunque tale da determinare uno scenario ormai critico, che necessariamente impone l'adozione di misure di contrasto allo scopo di preservare la risorsa a scopi idropotabili e tutelare l'ambiente fluviale.

#### Misure di contrasto a tutela della risorsa idrica

Tenuto conto del quadro sopra descritto e visto il perdurare di condizioni meteorologiche stabili caratterizzate da alte temperature e dall'assenza di precipitazioni, l'ATO, con nota prot. 1836 del 27/09/2023, acquisita agli atti in pari data con prot. 1166306, ha chiesto la convocazione urgente del Comitato Provinciale di Protezione Civile al fine di attivare le misure correttive da adottare per fronteggiare l'attuale stato di carenza idrica.

Il Comitato di Protezione Civile, riunitosi in data 03/10/2023, nel prendere atto della situazione connessa allo stato di approvvigionamento idropotabile provinciale come sopra esposta, nonché delle condizioni di portata di tutti i corsi d'acqua presenti nel territorio provinciale, ha chiesto l'attivazione delle prime misure atte a contrastare l'emergenza idrica in atto, in particolare:

- ai Sindaci, di procedere con l'emanazione di apposite Ordinanze per limitare i prelievi e il consumo idrico dal pubblico acquedotto, evitando usi impropri, quali: irrigazione e annaffiatura di orti, giardini e prati; lavaggio di aree cortilizie e piazzali; lavaggio privato di veicoli a motore; riempimento di piscine, fontane ornamentali, vasche da giardino; in genere, tutti gli usi diversi da quello alimentare domestico e per l'igiene personale;
- ai gestori del Servizio Idrico Integrato, di attivare i pozzi costieri e ridurre, conseguentemente, i prelievi dagli invasi e dal Fiume Metauro (Cerbara), allo scopo di preservare la disponibilità della risorsa;
- a questo Settore, in qualità di Autorità concedente per le piccole derivazioni di cui all'art. 6 del R.D. 1775/1933, di disporre da tutti i corsi d'acqua superficiali presenti nel territorio della provincia di Pesaro e Urbino, la riduzione del 50% della portata dei prelievi di acqua pubblica rispetto a quella prevista nei disciplinari di concessione o nelle licenze annuali di attingimento. Tali limitazioni non sono applicabili ai prelievi destinati all'uso idropotabile e all'abbeveraggio del bestiame, nonché agli impianti idroelettrici che non determinano tratti sottesi sui corpi idrici (il punto di presa e il punto di restituzione sono coincidenti) e per i quali, dunque, non trova applicazione la normativa sul DMV (Deflusso Minimo Vitale). Tali limitazioni si applicano anche ai prelievi effettuati dai pozzi di subalveo, così come definiti dall'art. 1, comma 3, della L.R. 5/2006, in quanto equiparati a prelievi di acque superficiali in base al comma 4 della medesima Legge Regionale. In particolare, i prelievi di subalveo, alla luce della suddetta



normativa sono quelli effettuati:

- 1) all'interno degli alvei e della rappresentazione catastale del demanio idrico;
- 2) per i corsi d'acqua arginati, a una distanza dalle due sponde inferiore o uguale al doppio dell'alveo di piena, misurata dal piede esterno dei medesimi argini maestri;
- 3) per i corsi d'acqua naturali non arginati, a una distanza dal ciglio superiore delle due sponde inferiore o uguale al doppio della larghezza dell'alveo inciso, come morfologicamente individuato tra i cigli delle sponde più esterne.

Le limitazioni dei prelievi, come sopra indicate, perseguono un duplice obiettivo: da un lato, consentono di assicurare un miglior approvvigionamento idrico dei bacini, dall'altro lato preservano la portata del fiume. In altri termini, le limitazioni imposte con il presente atto si rendono necessarie allo scopo di preservare la risorsa per fini idropotabili e non pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti per il corso d'acqua (art. 60, comma 5, del PTA). Resta comunque inteso che eventuali modifiche potranno essere adottate in relazione all'evoluzione delle condizioni meteo-climatiche o di deflusso dei corsi d'acqua.

Inoltre, per sopperire a situazioni o esigenze di particolare e grave necessità adeguatamente documentate e motivate e in assenza di fonti di approvvigionamento alternative, si ritiene ammissibile il ricorso all'istituto della deroga, che potrà essere rilasciata a soggetti che ne faranno richiesta, previa verifica istruttoria da parte dell'ufficio competente.

#### Inquadramento normativo relativo alla limitazione dei prelievi

La limitazione dei prelievi autorizzati o concessi è facoltà prevista dal R.D. 1775/1933, che demanda all'Autorità Concedente la possibilità di imporre temporanee limitazioni all'uso delle derivazioni in atto da acque superficiali, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di alcun indennizzo. In particolare:

- art. 19: *“La concessione si intende fatta entro i limiti di disponibilità dell'acqua. Il concessionario non può mai invocare la concessione come titolo per chiedere indennizzo dallo Stato ed è esclusivamente responsabile di qualsiasi lesione che in conseguenza di essa possa essere arrecata ai diritti di terzi”*
- art. 43: *“Il Ministro dei lavori pubblici può imporre temporanee limitazioni all'uso della derivazione che siano ritenute necessarie per speciali motivi di pubblico interesse o quando si verificassero eccezionali deficienze dell'acqua disponibile, in guisa da conciliare nel modo più opportuno le legittime esigenze delle diverse utenze”.*

L'art. 25 della L.R. 5/2006 trova un sostanziale allineamento normativo con i richiamati articoli del R.D. 1775/1933 allorché prevede che *“La concessione è temporaneamente sospesa per motivi di pubblico interesse, quali: a) grave depauperamento della risorsa idrica, per garantire l'uso idropotabile e il minimo deflusso vitale; ...”.*

Si ritiene utile sottolineare, infine, che le previsioni normative sopra richiamate si inquadrano, nell'ambito della vigente disciplina del diritto comunitario, come misure di tutela del corpo idrico, necessarie al raggiungimento o al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale imposti dalla Direttiva CE n. 60/2000 recante *“Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque”.*

#### **Esito dell'istruttoria**

In relazione a quanto sopra esposto, nella necessità di adottare, per quanto di competenza, misure di carattere straordinario per garantire prioritariamente i fabbisogni per l'uso umano, nonché la preservazione dello stato di qualità ambientale dei corsi d'acqua, si propone, alla luce delle determinazioni del Comitato di Protezione Civile assunte nella riunione del 3 ottobre u.s.,



quanto segue:

- 1) Di disporre, a partire dalla data del presente atto e fino al 31 ottobre 2023, e fatto salvo quanto indicato al punto 2), la riduzione del 50% della portata dei prelievi di acqua pubblica rispetto a quella prevista nei disciplinari di concessione o nelle licenze annuali di attingimento da tutti i corsi d'acqua superficiali presenti nel territorio della provincia di Pesaro e Urbino.
- 2) Di stabilire che le limitazioni indicate al precedente punto 1) non si applicano:
  - a) ai prelievi destinati all'uso idropotabile e all'abbeveraggio del bestiame;
  - b) agli impianti idroelettrici che non determinano tratti sottesi sui corpi idrici (il punto di presa e il punto di restituzione sono coincidenti) e per i quali, dunque, non trova applicazione la normativa sul DMV (Deflusso Minimo Vitale).
- 3) Di precisare che le limitazioni imposte dal presente provvedimento si applicano anche ai prelievi effettuati dai pozzi di subalveo, così come definiti dall'art. 1, comma 3 della L.R. 5/2006, in quanto equiparati a prelievi di acque superficiali. In particolare, i prelievi di subalveo sono quelli effettuati:
  - all'interno degli alvei e della rappresentazione catastale del demanio idrico;
  - per i corsi d'acqua arginati, a una distanza dalle due sponde inferiore o uguale al doppio dell'alveo di piena, misurata dal piede esterno dei medesimi argini maestri;
  - per i corsi d'acqua naturali non arginati, a una distanza dal ciglio superiore delle due sponde inferiore o uguale al doppio della larghezza dell'alveo inciso, come morfologicamente individuato tra i cigli delle sponde più esterne.
- 4) Di precisare, altresì, che eventuali modifiche al presente provvedimento, anche in senso più restrittivo, potranno essere adottate in relazione all'evoluzione del contesto meteo-climatico o delle condizioni di portata dei corsi d'acqua.
- 5) Di stabilire che per sopperire a situazioni o esigenze di particolare e grave necessità adeguatamente documentate e motivate e in assenza di fonti di approvvigionamento alternative, questo Settore potrà rilasciare specifiche deroghe a soggetti che ne faranno richiesta.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990

Il responsabile del procedimento

Dott. Fabrizio Furlani

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 del DLgs. 82/2005

ALLEGATI

Nessuno.

